

STATUTO
della Fondazione IFEL Campania
“Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania”

TITOLO I (Costituzione, denominazione, scopo, durata)		TITOLO I (Costituzione, denominazione, scopo, durata)
Art. 1 Costituzione e denominazione 1. E' costituita la Fondazione denominata “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania – IFEL Campania”. 2. La denominazione della Fondazione è vincolata e funzionale al rapporto di collaborazione stabile che per il suo tramite perseguono la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) costituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 3. La Fondazione è un’istituzione di diritto privato, senza scopo di lucro, disciplinata dal codice civile, dalle norme di riferimento e dal presente Statuto. 4. La Fondazione è soggetta al controllo da parte della Regione Campania, per la quale opera nella modalità <i>in house</i> ai sensi della normativa dell’Unione Europea e nazionale.		Art. 1 Costituzione e denominazione 1. E' costituita la Fondazione denominata “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania – IFEL Campania”. 2. La denominazione della Fondazione è vincolata e funzionale al rapporto di collaborazione stabile che per il suo tramite perseguono la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) costituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 3. La Fondazione è un’istituzione di diritto privato, senza scopo di lucro, disciplinata dal codice civile, dalle norme di riferimento e dal presente Statuto. 4. La Fondazione è soggetta al controllo analogo da parte dei Fondatori promotori, per i quali opera nella modalità <i>in house</i> ai sensi della normativa dell’Unione Europea e nazionale.
Art. 2 Sede 1. La Fondazione ha sede legale presso la Regione Campania in via S. Lucia, 81 - Napoli. 2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio della Regione Campania o a Roma, al fine di svolgere le attività funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione.		Art. 2 Sede 1. La Fondazione ha sede legale presso la Regione Campania in via S. Lucia, 81 - Napoli. 2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio della Regione Campania o a Roma, al fine di svolgere le attività funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione.
Art. 3 Scopo 1. La Fondazione persegue lo scopo di supportare il processo di attuazione del federalismo contrattuale, istituzionale, fiscale e demaniale nel territorio della Regione Campania, fornendo assistenza tecnica alla Regione Campania, agli enti regionali e – per conto della Regione stessa – agli enti locali della Campania nell’individuazione delle migliori metodologie e soluzioni per lo sviluppo di una finanza pubblica locale efficace ed efficiente, integrata e trasparente. 2. Nell’ambito di quanto sopra, la Fondazione, tra l’altro: a. svolge attività di consulenza, assistenza tecnica, informazione e promozione per la Regione, gli enti regionali e per gli Enti Locali della Campania in materia di finanza, fiscalità e tributi locali; economia del territorio, sviluppo economico e attività produttive; riassetto, contabilità e bilancio degli enti pubblici e delle strutture pubbliche e private da essi partecipate; applicazione dei processi di innovazione tecnologica ai processi di gestione economico-finanziaria degli enti locali; valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare; altre azioni di sistema per il riequilibrio strutturale; b. cura la progettazione, la realizzazione e la diffusione di banche dati regionali contenenti informazioni di finanza ed economia territoriale, atte a supportare l’attività degli enti locali nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; c. realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali sulla finanza locale regionale e fornisce assistenza tecnica e formative al personale degli enti locali; 3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro: a. stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza l’esclusione degli		Art. 3 Scopo 1. La Fondazione persegue lo scopo di supportare il processo di attuazione del federalismo istituzionale, fiscale, amministrativo e demaniale nel territorio della Regione Campania, fornendo supporto e assistenza tecnica alla Regione Campania, agli enti regionali e – per conto della Regione stessa – agli enti locali della Campania nell’individuazione delle migliori metodologie e soluzioni per lo sviluppo di una finanza pubblica locale efficace ed efficiente, capace di adottare le politiche di coesione ed utilizzare i fondi strutturali in modo integrato e trasparente. 2. Nell’ambito di quanto sopra, la Fondazione, tra l’altro: a. svolge attività di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e comunicazione per la Regione, gli enti regionali e per gli Enti Locali della Campania in materia di finanza, fiscalità e tributi locali; economia del territorio e dei sistemi urbani, sviluppo economico e attività produttive; investimenti pubblici in conto capitale, anche cofinanziati con risorse aggiuntive di cui all’art.119, comma 5° Cost. ovvero dai fondi strutturali della politica di coesione comunitaria; riassetto, contabilità e bilancio degli enti pubblici e delle strutture pubbliche e private da essi partecipate; applicazione dei processi di innovazione tecnologica mediante la progettazione, creazione ed assistenza di sistemi informativi, applicati anche alla gestione economico-finanziaria degli enti locali; valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare; altre azioni di sistema per il riequilibrio strutturale; b. cura la progettazione, la realizzazione e la diffusione di banche dati regionali contenenti informazioni di finanza ed economia territoriale, atte a supportare

altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; b. stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con le Agenzie fiscali e con ogni altro ente pubblico o privato; c. costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri; d. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; e. svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.		l'attività degli enti locali nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; c. realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali sulla finanza locale regionale e fornisce assistenza tecnica e formative al personale degli enti locali; 3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro: a. stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; b. stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con le Agenzie fiscali e con ogni altro ente pubblico o privato; c. costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri nei termini di legge; d. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; e. svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 3 bis Programma e controllo 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, la Fondazione predispone un programma delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Regione. 2. Entro il medesimo termine, la Fondazione presenta anche un resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'anno trascorso.		Art. 3 bis Programma e controllo 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, la Fondazione predispone un programma delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Regione. 2. Il programma delle attività è definito, con riguardo alle materie di interesse statutario della Fondazione, secondo gli indirizzi contenuti nelle linee strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Regione Campania e negli altri documenti di programmazione ordinaria regionale vigenti nonché nei documenti regionali di orientamento della politica di coesione nazionale e comunitaria. Per la parte di interesse istituzionale del socio Fondazione IFEL nazionale si terrà conto delle priorità indicate dal Piano annuale delle attività della Fondazione medesima. 3. Entro il medesimo termine, la Fondazione presenta anche un resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'anno trascorso. 4. Ai Fondatori promotori spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, essendo la Fondazione in posizione subordinata. I Fondatori impartiscono annualmente al Presidente e al Segretario Generale della Fondazione, direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche. 5. Le decisioni in termini di strategie e politiche aziendali devono essere esplicitate nel Programma delle attività, di cui al comma 1, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori. 6. Il Segretario Generale potrà nominare ed eventualmente revocare un direttore operativo con funzione di esecuzione delle direttive e degli indirizzi. 7. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività previste nell'oggetto sociale. 8. Eventuali modifiche statutarie devono essere sottoposte preventivamente all'approvazione della Giunta regionale che dovrà esprimersi in merito entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione della

Art. 4 Durata 1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato. 2. Ove per qualsiasi motivo la collaborazione tra Regione Campania e IFEL dovesse interrompersi senza dar luogo allo scioglimento della presente Fondazione, la denominazione della stessa sarà modificata e la nuova denominazione non potrà far riferimento in alcun modo all'IFEL.		proposta. Art. 4 Durata 1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato. 2. Ove per qualsiasi motivo la collaborazione tra Regione Campania e IFEL dovesse interrompersi senza dar luogo allo scioglimento della presente Fondazione, la denominazione della stessa sarà modificata e la nuova denominazione non potrà far riferimento in alcun modo all'IFEL. 3. In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto, su indicazione dei Fondatori, ad un altro ente, istituzione o fondazione, avente finalità analoghe a quella della Fondazione e senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione di legge.
TITOLO II (Patrimonio, fondo di gestione ed esercizio finanziario) Art. 5 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: a. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi; b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto; c. dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera del Collegio dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio; d. dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da altri Enti pubblici.		TITOLO II (Patrimonio, fondo di gestione ed esercizio finanziario) Art. 5 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: a. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi; b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto; c. dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera del Collegio dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio; d. dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da altri Enti pubblici.
Art. 6 Fondo di gestione 1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: a. dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali ed in particolare dai corrispettivi e contributi corrisposti alla Fondazione dalla Regione Campania quale principale committente e socio Fondatore; b. dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide; c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima; d. da eventuali contributi e donazioni non espressamente destinati al Patrimonio; e. da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti contributori. 2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.		Art. 6 Fondo di gestione 1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: a. dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali ed in particolare dai corrispettivi e contributi corrisposti alla Fondazione dalla Regione Campania quale principale committente e socio Fondatore; b. dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide; c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima; d. da eventuali contributi e donazioni non espressamente destinati al Patrimonio; e. da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti contributori. 2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7 Esercizio finanziario. Utili e avanzi di gestione 1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse. 2. In seguito a disposizione di legge o delibera del Collegio dei Fondatori è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o poste di patrimonio durante la vita della Fondazione. 3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 4. Il Collegio dei Fondatori, previo parere non vincolante del Comitato di Indirizzo e Garanzia, approva il bilancio economico di previsione entro il mese di febbraio di ciascun anno ed entro il 30		Art. 7 Esercizio finanziario. Utili e avanzi di gestione 1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse. 2. La Fondazione non potrà in alcun modo distribuire neppure indirettamente utili o avanzi, né fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, a meno che tale distribuzione sia imposta dalla legge o sia effettuata previo assenso della Giunta a favore di altre fondazioni che perseguono le stesse finalità. 3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 4. Il Collegio dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione entro il mese di febbraio di ciascun anno ed entro il 30 giugno successivo il conto

giugno successivo il conto consuntivo di quello decorso, entrambi sottoposti dal Segretario Generale previa approvazione del Presidente. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere previamente trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dal parere del Comitato di Garanzia.		consuntivo di quello decorso, entrambi sottoposti dal Segretario Generale previa approvazione del Presidente. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dalla relazione del Collegio Sindacale devono essere previamente trasmessi a tutti i Fondatori.
TITOLO III (Partecipanti della Fondazione)		TITOLO III (Partecipanti della Fondazione)
Art. 8 (Partecipandi della Fondazione)		Art. 8 (Partecipandi della Fondazione)
1. I partecipanti della Fondazione si dividono in: - Fondatori Promotori - Fondatori		1. I partecipanti della Fondazione si dividono in: - Fondatori Promotori - Fondatori
Art. 9 (Fondatori Promotori)		Art. 9 (Fondatori Promotori)
Sono Fondatori Promotori esclusivamente la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale.		1. Sono Fondatori Promotori esclusivamente la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale.
Art. 10 (Fondatori)		Art. 10 (Fondatori)
1. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori a maggioranza assoluta e senza il voto contrario dei Fondatori Promotori, gli Enti Territoriali e Locali della Regione Campania e le altre Istituzioni Pubbliche, che condividano le finalità istituzionali della Fondazione e che contribuiscano al suo Fondo di dotazione e/o di gestione nella misura minima determinata dal Collegio dei Fondatori ;		1. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori a maggioranza assoluta e senza il voto contrario dei Fondatori Promotori, gli Enti Territoriali e Locali della Regione Campania e le altre Istituzioni Pubbliche, che condividano le finalità istituzionali della Fondazione e che contribuiscano al suo Fondo di dotazione e/o di gestione nella misura minima determinata dal Collegio dei Fondatori ;
2. Qualora venga deliberato l'ingresso di nuovi fondatori, il presente statuto sarà modificato in maniera tale da consentire il controllo della Fondazione in capo alla Regione Campania.		2. Qualora venga deliberato l'ingresso di nuovi fondatori, il presente statuto sarà modificato in maniera tale da consentire il controllo della Fondazione in capo alla Regione Campania.
TITOLO IV (Organi della Fondazione)		TITOLO IV (Organi della Fondazione)
Articolo 11 Organi della Fondazione		Articolo 11 Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione: - il Collegio dei Fondatori; - il Presidente; - il Segretario Generale; - il Comitato di Indirizzo e Garanzia; - il Collegio dei Revisori.		1. Sono organi della Fondazione: - il Collegio dei Fondatori; - il Presidente; - il Segretario Generale; - il Collegio dei Revisori.
Art. 12 (Collegio dei Fondatori)		Art. 12 (Collegio dei Fondatori)
1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori Promotori e dagli altri Fondatori.		1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori Promotori e dagli altri Fondatori.
2. Il Collegio dei Fondatori: - delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Fondatori; - approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; - nomina, su designazione della Regione Campania, il Presidente e su designazione dell'IFEL, il Segretario Generale; - definisce il numero di componenti del Comitato di Garanzia e Indirizzo Scientifico e li nomina tenendo conto di forme di adeguata rappresentanza dei Fondatori e degli Enti Locali della Regione Campania; - nomina il Collegio dei Revisori; - delibera le modifiche al presente Statuto; - approva i regolamenti della Fondazione; - approva le proposte ed iniziative formulate ai sensi del c.1 art. 15, dal Comitato di Indirizzo e Garanzia; - delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge.		a) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Fondatori;
3. Il Collegio dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e.mail o altro mezzo utile, inviati almeno 4 (quattro) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In ogni caso, il Collegio		b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
		c) nomina, su designazione della Regione Campania, il Presidente e su designazione dell'IFEL, il Segretario Generale;
		d) definisce il numero di componenti del Comitato Tecnico Scientifico, di cui al successivo art.15;
		e) nomina il Collegio dei Revisori;
		f) delibera le modifiche al presente Statuto;
		g) approva i regolamenti della Fondazione;
		h) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge.
		3. Il Collegio dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e.mail o altro mezzo utile, inviati almeno 4 (quattro) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In ogni caso, il Collegio dei Fondatori può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogni qualvolta siano presenti tutti i Fondatori.
		4. Il Collegio dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del rappresentante della Regione Campania.

dei Fondatori può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogni qualvolta siano presenti tutti i Fondatori.		
4. Il Collegio dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del rappresentante della Regione Campania.		
Articolo 13 Presidente 1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori su indicazione della Regione Campania, resta in carica per tre anni, e il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Presidente della Fondazione: 2.1. cura le relazioni istituzionali ed esterne della Fondazione, in particolare con l'obiettivo di garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dalla Regione Campania; 2.2. convoca e presiede il Collegio dei Fondatori; 2.3. monitora e verifica l'esecuzione delle Convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con la Regione Campania. 3. Il compenso spettante al Presidente, comprensivo di eventuali elementi di premialità, è determinato dal Fondatore all'atto della nomina.		Articolo 13 Presidente 1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori su indicazione della Regione Campania, resta in carica per tre anni, e il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Presidente della Fondazione: 2.1. cura le relazioni istituzionali ed esterne della Fondazione, in particolare con l'obiettivo di garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dalla Regione Campania; 2.2. convoca e presiede il Collegio dei Fondatori; 2.3. monitora e verifica l'esecuzione delle Convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con la Regione Campania. Il compenso spettante al Presidente, comprensivo di eventuali elementi di premialità, è determinato dal Fondatore all'atto della nomina o con successiva deliberazione.
Articolo 14 Segretario Generale 1. Il Segretario generale è nominato dal Collegio dei Fondatori su indicazione della Fondazione IFEL, resta in carica per tre anni, e il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Segretario ha la rappresentanza legale della Fondazione ed è responsabile del regolare andamento della gestione e cura l'amministrazione della Fondazione, nell'ambito delle direttive del Fondatore e del Presidente e degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo e Garanzia. Il Segretario Generale – cui spetta ogni potere non espressamente attribuito dallo statuto ad altro organo – può delegare tutti o parte dei propri poteri a soggetti terzi o a dipendenti, anche in ottemperanza alle direttive del Fondatore. 3. Il compenso spettante al Segretario Generale, comprensivo di eventuali elementi di premialità, è determinato dal Fondatore all'atto della nomina.		Articolo 14 Segretario Generale 1. Il Segretario generale è nominato dal Collegio dei Fondatori su indicazione della Fondazione IFEL, resta in carica per tre anni, e il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Segretario ha la rappresentanza legale della Fondazione ed è responsabile del regolare andamento della gestione e cura l'amministrazione della Fondazione, nell'ambito delle direttive del Fondatore e del Presidente e degli indirizzi eventualmente formulati dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Segretario Generale – cui spetta ogni potere non espressamente attribuito dallo statuto ad altro organo – può delegare tutti o parte dei propri poteri a soggetti terzi o a dipendenti, anche in ottemperanza alle direttive del Fondatore. 3. Il compenso spettante al Segretario Generale, comprensivo di eventuali elementi di premialità, è determinato dal Fondatore all'atto della nomina o con successiva deliberazione.
Articolo 15 Comitato di Indirizzo e Garanzia 1. Il Comitato di Indirizzo e Garanzia è l'organo di riferimento istituzionale, culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statuari, da sottoporre al Collegio dei fondatori e a garantire il confronto e il consenso interistituzionale tra la Regione e tutti gli Enti Locali della Campania. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente. 2. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, da tre a cinque, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. 3. Al Collegio dei Fondatori spetta l'individuazione dei soggetti aventi diritto ad indicare i membri del Comitato scientifico. 4. I membri del Comitato scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra persone di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione; essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 5. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dal Collegio dei Fondatori avendo riguardo a persone		Articolo 15 Comitato Tecnico Scientifico 1. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da un minimo di tre membri e presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne fa parte di diritto; è l'organismo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statuari, da sottoporre al Collegio dei fondatori e a stimolare il confronto e il consenso interistituzionale tra la Regione e tutti gli Enti Locali della Campania. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Collegio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente. 2. Il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Segretario Generale che procede all'individuazione di una rosa di candidati aventi i requisiti per diventare membri del Comitato Tecnico Scientifico 3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra persone di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione; essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 4. Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una

indicate dai soggetti che avevano segnalato il membro del Comitato da sostituire. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito. 6. Il Comitato scientifico si riunisce, su proposta del Presidente, almeno due volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente in Campania, per esprimere il proprio parere sul bilancio di previsione e consuntivo e sul piano di attività della Fondazione. 7. Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica -salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. 8. E' comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti incarica. 9. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 10. Il Collegio dei Fondatori delibera – all'atto della nomina – eventuali compensi o rimborsi per i componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia. 11. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente della Fondazione. 12. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia partecipa di diritto il Segretario Generale della Fondazione che svolge funzione di Segretario verbalizzante.		funzione propositiva, nei confronti del Presidente e del Segretario Generale. 5. Non è previsto alcun compenso per nessuno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico. E' fatto salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese (di trasporto, vitto e/o soggiorno) per l'esercizio della funzione, laddove strettamente necessarie e preventivamente autorizzate dal Segretario Generale. 6. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dal Collegio dei Fondatori avendo riguardo alla rosa di candidati di cui al comma 3 del presente articolo.
Articolo 16 Collegio dei Revisori 1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da tre membri, dei quali almeno due iscritti nell'albo dei revisori contabili. I tre membri sono nominati dal Collegio dei Fondatori. 2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; i loro compensi sono fissati dal Collegio dei Fondatori in base alle norme vigenti e in un'ottica di contenimento dei costi. 3. In caso di dimissioni o decadenza i Revisori cessati vengono sostituiti dal Collegio dei Fondatori nella prima seduta utile. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. 4. Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.		Articolo 16 Collegio dei Revisori 1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da tre membri, dei quali almeno due iscritti nell'albo dei revisori contabili. I tre membri sono nominati dal Collegio dei Fondatori. 2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; i loro compensi sono fissati dal Collegio dei Fondatori in base alle norme vigenti e in un'ottica di contenimento dei costi. 3. In caso di dimissioni o decadenza i Revisori cessati vengono sostituiti dal Collegio dei Fondatori nella prima seduta utile. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. 4. Il Collegio dei Revisori riferisce al Collegio dei Fondatori con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.
Articolo 17 Regolamenti interni 1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.		Articolo 17 Regolamenti interni 1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Collegio dei Fondatori.
Articolo 18 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.		Articolo 18 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.